

## STATUTO A.I.d.S.M.

(Associazione Italiana delle Scuole di Musica)

Nuovo testo modificato e approvato all'Assemblea straordinaria dell'Associazione del 24 marzo 2010

### § 1 - Denominazione e sede

1- Per iniziativa del Centro di Ricerca e di Sperimentazione per la Didattica Musicale si è costituita la "Associazione Italiana delle Scuole di Musica" (A.I.d.S.M.).

2- L'associazione italiana delle scuole di musica (in seguito denominata "associazione") ha sede a Prato presso la Scuola comunale di Musica "G. Verdi", attualmente alla Via Santa Trinita n. 2, o in altra località deliberata dall'Assemblea Generale.

3- L'associazione aderisce all'E.M.U. (European MusicSchool Union) come rappresentante delle scuole di musica italiane.

### § 2 - Scopi

1- L'associazione riunisce le scuole di musica pubbliche e private e tutte le associazioni, istituzioni o enti aventi per scopo la promozione, la diffusione, la conoscenza e lo studio della cultura musicale.

2- L'associazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) essere riferimento per le scuole di musica favorendo la conoscenza e lo scambio informativo sulle problematiche istituzionali, sulle innovazioni tecnico - pedagogiche, sulle diverse esperienze didattiche e di gestione organizzativa al fine di favorire lo sviluppo coerente ed organico della presenza delle scuole di musica in Italia;

b) promuovere e diffondere la cultura musicale interessando le autorità competenti, le categorie professionali e le organizzazioni della vita musicale italiana e internazionale, nel rispetto e confronto delle diverse tradizioni culturali anche attraverso la produzione e pubblicazione di idonei strumenti multimediali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cd, dvd, files multimediali, etc.;

c) collaborare con gli enti, le istituzioni pubbliche e private, con la Scuola pubblica e le associazioni di categoria, i centri di formazione professionale per i musicisti e con le associazioni musicali e altre organizzazioni culturali nazionali e internazionali;

d) promuovere e organizzare incontri, scambi di esperienze per insegnanti e direttori delle scuole di musica, scambi culturali e manifestazioni sia in Italia che all'estero;

e) pubblicizzare le attività delle scuole associate;

f) curare i rapporti internazionali e la partecipazione attiva alle organizzazioni internazionali e alle iniziative da esse organizzate;

g) offrire formazione culturale e disciplinare agli insegnanti del settore musicale in collaborazione con le Scuole pubbliche di ogni ordine e grado;

h) promuovere la diffusione della ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche, attraverso: l'organizzazione di seminari, conferenze, manifestazioni musicali, pubblicazioni, attivazioni di corsi, con la partecipazione di personalità di alto livello scientifico e culturale;

i) diffondere l'applicazione delle nuove tecnologie informatiche nella cultura musicale in genere e negli aspetti formativi, compresa la formazione a distanza;

l) promuovere iniziative per favorire l'integrazione sociale delle nuove generazioni.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

3- L'associazione persegue esclusivamente obiettivi culturali e di pubblica utilità, senza scopo di lucro; opera per fini di solidarietà sociale ed è libera, apolitica, e apartitica.

### § 3 - Appartenenza all'associazione

1- Possono essere soci ordinari tutte le scuole musicali, gli enti, istituti o associazioni musicali che concordino con i principi di appartenenza all'associazione. Non esiste il diritto di essere accolto nell'associazione.

2- Il comitato direttivo delibera l'ammissione all'associazione.

3- Possono essere soci onorari persone fisiche il cui operato abbia una rilevanza riconosciuta per lo sviluppo dell'associazione. La nomina viene deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del comitato direttivo.

4- L'appartenenza all'associazione ha termine per dimissioni, per scioglimento, per revoca. Le dimissioni devono essere comunicate al comitato direttivo nel termine di tre mesi prima della fine dell'anno finanziario.

Possono essere revocati quei soci che violano lo statuto o gli interessi dell'associazione. La revoca di socio viene deliberata dal comitato direttivo. La scuola può appellarsi all'assemblea dei soci contro tale delibera.

### § 4 - Quote associative

La quota associativa annuale viene stabilita dal comitato direttivo e ratificata dall'assemblea.

Le variazioni delle quote associative devono essere stabilite soltanto per l'anno finanziario che segue.

### § 5 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. l'assemblea dei soci
2. il presidente

3. il comitato direttivo
4. il collegio dei revisori, se nominato.

Le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso spese per le attività istituzionali documentate.

## § 6 - L'assemblea

1. I compiti dell'assemblea sono:

- a) elezione dei membri del Comitato Direttivo che dura in carica tre anni, compresi il presidente ed il vicepresidente;
- b) approvazione dei resoconti di attività e finanziari dopo aver preso visione del rapporto dei revisori dei conti;
- c) esonero del comitato direttivo per gravi e motivate ragioni;
- d) discussioni, consigli e decisioni riguardo le direttive sul programma di lavoro;
- e) elezione di tre revisori dei conti in carica per tre anni e rieleggibili;
- f) ratifica dell'accettazione od esclusione di soci;
- g) nomina dei soci onorari;
- h) ratifica delle quote sociali, su proposta del comitato direttivo
- i) modifiche dello statuto;
- l) ratifica dei referenti regionali;
- m) scioglimento dell'associazione;

2- L'assemblea viene convocata annualmente in seduta ordinaria dal presidente con invito scritto nel termine di tre settimane prima, con la comunicazione dell'ordine del giorno.

3- L'assemblea straordinaria viene convocata dal presidente su decisione del comitato direttivo o su richiesta di almeno un quarto dei soci ordinari al più tardi tre settimane prima della data di convocazione e con la comunicazione dell'ordine del giorno.

4- L'assemblea sarà ritenuta valida in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. È ammessa una sola delega.

5- Il presidente presiede la seduta e in caso di impedimento, il vicepresidente.

6- Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto.

7- Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con la semplice maggioranza dei voti. Per la revoca di qualifica dei soci, in caso di ricorso, e per la modifica dello statuto è richiesta la maggioranza di 2/3 dei soci presenti nell'assemblea con diritto di voto. Non sono ammesse deleghe di voto.

8- Di ogni seduta dell'assemblea viene redatto un verbale che è firmato da chi la presiede e dal segretario;

## § 7 - Il comitato direttivo

1- Il comitato direttivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, e da altri cinque membri eletti dall'assemblea.

2- Il presidente, il vicepresidente e il comitato direttivo restano in carica tre anni. È ammessa la rielezione.

Nel caso di dimissioni anticipate di un membro del direttivo, il comitato direttivo nomina un sostituto per il tempo restante del mandato. Questa deliberazione deve essere sottoposta per l'approvazione all'assemblea successiva.

Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- a) elezione del segretario e del tesoriere al proprio interno
- b) realizzazione degli scopi dell'associazione in base alle decisioni dell'assemblea anche attraverso la costituzione di commissioni didattiche e organizzative;
- c) sollecitazione e promozione di progetti;
- d) approvazione delle relazioni di attività;
- e) proposta di accettazione dei soci;
- f) proposta dei soci onorari a norma dell'art. 3, comma 3.
- g) determinazione dell'ordine del giorno e della data dell'assemblea;
- h) nomina di referenti regionali o interregionali e costituzione della conferenza dei referenti regionali o interregionali, attraverso la designazione di persone che sviluppino territorialmente finalità e scopi dell'associazione;

3- Il comitato direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno. Può deliberare se è presente più della metà dei suoi membri. Le deliberazioni vengono prese a semplice maggioranza dei voti.

4- Di ogni seduta del direttivo viene redatto un verbale che viene firmato da chi la presiede e dal segretario.

## § 8 - Referenti regionali

1- La conferenza dei referenti regionali - territoriali è organismo operativo dell'associazione.

2- La conferenza dei referenti si compone dei responsabili regionali e/o territoriali dell'associazione laddove il comitato direttivo abbia individuato e verificato le condizioni per la sua istituzione.

3- I referenti vengono designati dal comitato direttivo su segnalazione delle scuole territorialmente interessate.

4- È compito dei referenti promuovere tutte quelle iniziative locali tese a diffondere la presenza dell'associazione.

5- I referenti hanno capacità di iniziativa, ma devono rapportarsi al comitato direttivo per qualsiasi decisione formale ed iniziativa esterna che coinvolga l'associazione.

6- È facoltà del comitato direttivo revocare in qualsiasi momento uno o più referenti per motivi contrari agli scopi dell'associazione.

#### § 9 - Il presidente ed il vicepresidente

1- Il presidente, eletto dall'assemblea, rappresenta legalmente l'associazione, presiede il comitato direttivo e l'assemblea, propone argomenti di discussione e iniziative, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del comitato direttivo, prende le decisioni che abbiano carattere di urgenza, salvo sottoporle a ratifica nella prima riunione del comitato direttivo.

2- Il vice-presidente, eletto dall'assemblea, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento e forma con il medesimo l'ufficio di presidenza cui possono essere delegati dal comitato direttivo compiti e funzioni ordinariamente di competenza del medesimo.

#### § 10 - Il segretario ed il tesoriere

1- Il segretario svolge le seguenti funzioni:

- a) compila e conserva i verbali del consiglio direttivo e delle assemblee,
- b) custodisce e aggiorna il libro soci.

2- Il tesoriere svolge i seguenti compiti:

- a) tiene la contabilità amministrativa dell'associazione,
- b) i bilanci preventivi e consuntivi,
- c) i libri cassa,
- d) i mandati di pagamento e di riscossione.

#### § 11- Revisori dei conti

I revisori dei conti, se nominati, hanno il compito di controllare, sulla base della contabilità e dei giustificativi di spesa, l'impiego dei mezzi stabilito dallo statuto e di riferire poi all'assemblea dei soci.

#### § 12 - Mezzi finanziari e regolamento

1- L'associazione attua i propri scopi utilizzando come mezzi finanziari i contributi associativi dei soci, i contributi e le donazioni che le possono essere versati da enti o privati.

2- L'anno finanziario corrisponde all'anno solare.

3- Tutti i mezzi pervenuti all'associazione servono per l'adempimento dei fini e dei compiti contenuti nel presente statuto e non devono essere restituiti ai membri che si dissociano dall'associazione.

4- L'associazione si dota di un regolamento predisposto e approvato dal comitato direttivo, e può assumere personale proprio e acquistare beni strumentali per il proprio funzionamento.

### § 13 - Scioglimento dell'associazione

1- Per lo scioglimento dell'associazione è necessaria la presenza dei 3/4 dei membri aventi diritto di voto.

Nel caso che una prima assemblea non esprima una decisione nei riguardi dello scioglimento può essere indetta una seconda convocazione dell'assemblea generale, che deve in ogni caso decidere.

2- La liquidazione viene effettuata dal comitato direttivo.

3- Nel caso che si verifichi l'uscita di un socio dall'associazione, o dello scioglimento dell'associazione stessa, non sarà possibile alcun risarcimento, né una ripartizione del patrimonio ai soci.

4- L'assemblea in fase di scioglimento decide sull'impiego del patrimonio esistente per scopi di utilità pubblica della vita musicale italiana ai sensi dell'art. 2 dello statuto.

5- In ogni caso, per lo scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale secondo l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 662/96 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### § 14 - Norma transitoria

In caso di modifica dello Statuto, il comitato direttivo resta in carica fino alla sua scadenza naturale.